REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Quarta sezione civile

Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14804 del Registro Generale Contenzioso 2023

TRA

Parte_1 nato a [redacted] (FI) il [redacted], c.f./p.iva *C.F._1*, *Parte_2*, C.F. *C.F._2*, nata a [redacted] il [redacted], *Parte_3* C.F. *C.F._3*, nato a [redacted] il [redacted] tutti elettivamente domiciliati in Firenze, [redacted] n. 6, presso lo studio dell'avv.to [redacted] dal quale sono rappresentati e difesi;

ATTORI

CONTRO

Controparte_1, rappresentante *pro tempore*, c.f./p.iva *P.IVA_1*, elettivamente domiciliato in [redacted] 50122 FIRENZE rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e [redacted]

CONVENUTA

avente per **OGGETTO**: Morte

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come **da atti e verbali di causa**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 22/12/2023 *Parte_1* *Parte_2* e *Pt_3* *[...]* in proprio e quali eredi di *Persona_1* anno convenuto in giudizio *Controparte_1* al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del congiunto da loro addebitata a responsabilità della convenuta.

In particolare, hanno esposto che la *de cuius* veniva ricoverata presso il nosocomio [redacted] di Firenze gestito dall'azienda convenuta nella notte tra il 31.12.2016 e 01.01.2017 per una polmonite.

Durante il ricovero e segnatamente il giorno 03.01.2017 la *Per_1* adeva dal letto riportando lesioni che ne determinavano il decesso in data 06.01.2017.

Secondo la ricostruzione di parte attrice la caduta avvenuta in data 03.01 era riconducibile ad una mancata attivazione delle misure di prevenzione da parte dell'azienda convenuta (e segnatamente non erano state alzate le spondine del letto) quindi gli attori hanno convenuto in giudizio *Controparte_1* al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso della congiunta (*iure proprio e iure hereditatis*)

Costituitasi in giudizio, l *Controparte_1* non ha contestato il verificarsi della caduta, ma ne ha prospettato una diversa dinamica: secondo la convenuta, essa non sarebbe riconducibile al mancato sollevamento delle spondine, bensì a un movimento repentino e improvviso della *Per_1* assolutamente imprevedibile e inevitabile.

Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica la stessa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 10.11.2026 esaurita la quale il giudice riservava il deposito della sentenza.

Sono pacifici la caduta della *Per_1* presso l'[redacted] di Firenze in data 03.01.2017 e l'efficacia causale della caduta rispetto alla morte della paziente. È altresì non contestata e documentalmente provata la classificazione della paziente come soggetto a rischio di cadute, secondo il secondo grado della scala di Conley. Non è controverso neppure che l'azienda avesse previsto misure di sicurezza, tra cui le spondine del letto. Il contrasto tra le parti riguarda, invece, la concreta attuazione di tali misure al momento del fatto, nella giornata del 03.01.2017.

Giova al riguardo evidenziare infatti che la parte convenuta sostiene che "*il personale infermieristico ha messo in atto tutti gli interventi di prevenzione previsti dalla procedura: come risulta dalla cartella clinica ed in particolare dal diario infermieristico: abbassamento del letto, allontanamento degli arredi mobili (comodino), posizionamento di spondine di protezione*" (cfr. pag. 4 note conclusive).

La responsabilità dell'ente ospedaliero, in ossequio alla pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11.01.2008, n. 577, ha natura *lato sensu* "contrattuale" (rectius da inadempimento di obbligazioni), in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo *lato sensu* alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. Sancita quindi l'autonomia del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, dal contratto intercorrente tra il paziente ed il medico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).

Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto –o il contatto sociale- , l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, allegando l'inadempimento (c.d. qualificato) del debitore astrattamente idoneo a

provocare il danno lamentato; la struttura sanitaria, quale debitore convenuto, è invece gravata dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. III, 26/02/2020, n. 5128; Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).

Ora sul punto occorre osservare che la consulenza tecnica ha messo in luce il fatto che "*le sponde di sicurezza possono essere considerate come elemento utile, se parte di un piano di prevenzione delle cadute, ma non devono essere l'unica misura. Esse vanno usate con cautela, integrandole con sorveglianza clinica, adeguata assistenza e altre strategie di riduzione del rischio di caduta*" (cfr. relazione di ctu pag. 39).

Sicché a fronte di tali osservazioni può ritenersi sufficientemente soddisfatto l'onere probatorio in capo agli attori e tocca quindi alla Struttura sanitaria provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per una paziente con le caratteristiche della *Per_1*

Nel caso di specie l'istruttoria svolta non ha visto emergere con certezza il fatto che le spondine del letto al momento della caduta fossero alzate, o che comunque la *Per_1* sarebbe caduta lo stesso anche se le spondine fossero state alzate (Cioè scivolando dalla parte finale del letto).

Infatti, dalle SIT rese dagli infermieri in servizio al momento del fatto, presenti nel fascicolo di parte attrice, compresi coloro che trovavano la *Per_1* a terra e che la ricollocavano a letto, emerge che essi non ricordano se le spondine fossero abbassate o sollevate in quel momento. Da tale fonte non si può dire come fossero posizionate (doc. da 3 a 8 di parte attrice).

Invece, dalla SIT resa dalla degente compagna di stanza al momento della caduta, emerge che le spondine erano una sollevata e l'altra abbassata, tanto da consentire alla sig.ra *Per_1* di alzarsi autonomamente e cadere (doc. 3).

La prova testi svolta nelle udienze del 03.12.2024 e del 04.02.2025 di alcuni dipendenti del [redacted] non ha consentito di far emergere elementi di fatto da cui si può dire come fossero posizionate le spondine.

Alla luce di ciò quindi è necessario ritenere che l'azienda convenuta non abbia adempiuto al proprio onere probatorio e che invece l'unico elemento probatorio acquisito deponga per il fatto che una delle spondine fosse abbassata e ciò ha consentito la caduta della *Per_1*

Ritenuta quindi causalmente efficiente la condotta colposa dell'azienda convenuta deve ritenersi sussistente la sua responsabilità civile.

Accertata la responsabilità della convenuta, occorre esaminare le domande risarcitorie proposte *iure hereditatis,* distinguendo il danno morale terminale dal danno biologico terminale. Al riguardo, «*in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo*» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7923 del 23/03/2024).

Nel caso di specie non è stata fornita prova della consapevolezza, da parte della vittima, dell'approssimarsi dell'*exitus*. Quanto al danno biologico terminale, è invece provata la sopravvivenza per un apprezzabile lasso di tempo, pari a 3 giorni. Sul punto, «*il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo*

la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 18056 del 05/07/2019).

Ora quanto alla liquidazione di detto pregiudizio occorre osservare come la Suprema Corte abbia recentemente affermato che "*in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso*" (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 10339 del 20/04/2026).

Tenuto presente quindi l'avanzata età della vittima, le condizioni oggettive della caduta, nonché le modalità con cui sono trascorsi gli ultimi giorni di vita appare equo stimare il danno sofferto a livello biologico terminale in **€ 50.000,00**.

Quanto poi al danno *iure proprio* richiesto dai congiunti occorre osservare che "*in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza*".(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 21988 del 30/07/2025).

Nel caso in esame gli attori sono rispettivamente figlio e nipoti della *de cuius* e con riferimento a questi ultimi sono state prodotte in giudizio prove di un rapporto affettivo di

normale media intensità tra le parti (doc. 20 e 21), con la conseguenza che per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale occorrerà parametrarlo alle tabelle di Milano (del 2024) per i rapporti parentali di media intensità senza rapporto di convivenza.

Sicché considerando che *Parte_1* al momento del fatto aveva 62 anni si stima equo quantificare il danno da lui sofferto in **€ 183.817,00**; considerando che *Pt_2 [...]* aveva al momento del fatto 34 anni si stima equo quantificare il danno da lei sofferto in **€ 76.410,00**; e considerando che *Parte_3* aveva 28 anni al momento del fatto si stima equo quale somma **€ 79.806,00**; oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate applicando i medi tariffari in favore dell'attore in complessivi **€ 22.457,00,** oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge

Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.

Inoltre, in applicazione del principio espresso da Cass. Civ. S.U. 24699/2026 secondo cui "*La condanna del soccombente alla refusione delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute dalla controparte in giudizio - le quali, a differenza di quelle sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale, rientrano nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c. - richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione e non anche quella dell'avvenuto pagamento, stante la presunzione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c., sicché, ove la parti documenti il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo - salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.c. - mentre in difetto di tale prova, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d'ufficio, applicando le tariffe professionali*

se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. 30 maggio 2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d'ufficio" quantifica il compenso del ctp di parte attrice in **€ 2.000,00 oltre oneri** applicando gli artt. 49 e ss. del DPR 115/02 e il dm 03/05/02 e pone il pagamento dei suddetti a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* contro *[...]* *CP_1* :

1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* contro *Controparte_1* per le motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto condanna *Controparte_1* a pagare a *Pt_1* *[...]* *Parte_2* e *Parte_3* in solido la complessiva somma di **€ 50.000,00** oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. Condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* **€ 183.817,00** oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
4. Condanna *CP_1* *CP_1* a pagare a *Parte_2* **€ 76.410,00** oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
5. Condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_3* **€ 79.806,00** oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;

6. Condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* in solido, le spese di ctp che quantifica in € **2.000,00** oltre oneri;
7. Condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in solido, le spese di lite che quantifica in complessivi **€ 22.457,00**, per onorari di avvocato, oltre esborsi documentati, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8. Pone le spese e gli onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Firenze, lì 11/11/2026

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sturiale)